



ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI  
AI DOCENTI  
AL PERSONALE A.T.A.  
AL DIRETTORE SS.GG.AA.  
AI REFERENTI COVID  
AL RSPP  
AL MEDICO COMPETENTE

**OGGETTO: Aggiornamento ed integrazione "PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE DI CONTRASTO E DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID19" - Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1.**

---

## SCUOLA DELL'INFANZIA

- In presenza di un caso di positività, per gli alunni appartenenti alla stessa sezione del caso positivo si prevede:

**attività didattica:** sospesa per 10 giorni;

**misura sanitaria:** quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

---

## SCUOLA PRIMARIA

- In presenza di un solo caso di positività nella classe per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo è prevista:

**attività didattica:** in presenza.

**misura sanitaria:** sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5).

In merito all'esito dei tamponi si precisa che:

se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola; se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola.

Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.

Si ritiene opportuno raccomandare al personale posto in Auto-sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.

- In presenza di almeno due casi positivi nella classe per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo è prevista:

**attività didattica:** sospensione dell'attività in presenza e attivazione della didattica digitale integrata per dieci (10) giorni;

**misura sanitaria:** quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita (tampone molecolare o antigenico) con risultato negativo.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

---

## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

- In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo

**attività didattica:** in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;

**misura sanitaria:** Auto-sorveglianza.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.

- In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

- A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di 120 giorni, che siano guariti da più di 120 giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:

**attività didattica:** sospensione dell'attività in presenza e attivazione della didattica digitale integrata per dieci (10) giorni;

**misura sanitaria:** quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

- B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:

**attività didattica:** in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;

**misura sanitaria:** Auto-sorveglianza.

*Per il caso in esame corre l'obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato. L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente "per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]".*

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

- In presenza di almeno **tre casi di positività nella classe** vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:

**attività didattica:** sospensione dell'attività in presenza e attivazione della didattica digitale integrata per dieci (10) giorni;

**misura sanitaria:** si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

---

## ULTERIORI PRECISAZIONI

### ATTIVITÀ DI TRACCIAMENTO DEI CONTAGI COVID-19

La nuova normativa introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

**Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.**

#### REGIME PRECAUZIONALE DELL'AUTO-SORVEGLIANZA

Consiste nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. (Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021)

Il Dirigente Scolastico

*Dott.ssa Antonella Vaccara*

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del DLgs n. 39 del 1993)